

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 29 giugno 2023, n. 155
Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio: - di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a 54,00 MWe, costituito da 9 aerogeneratori della potenza uninominale pari a 6 MWe, sito nel Comune di San Mesagne (BR) località "Mondonuovo"; - di una Stazione Elettrica di Trasformazione 30/150 kV collegata in antenna a 150 kV al futuro ampliamento della Stazione Elettrica a 380/150 kV denominata "Brindisi Sud"; - delle infrastrutture strettamente indispensabili. Società RWE Renewable S.r.l. con sede legale in Roma (RM), Via Andrea Doria 41/G P.IVA: 06400370968.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

La Dirigente della Sezione Transizione Energetica avv. Angela Cistulli, su istruttoria del funzionario P.O. "Supporto Giuridico Tecnico in materia di Energie Rinnovabili" arch. Brigitta Ieva, confermata dal Dirigente di Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili ing. Francesco Corvace,

PREMESSO CHE, nell'ordinamento eurounitario ed italiano si segnalano, in materia energetica:

- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, che ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la Legge n. 204 del 4 novembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2016, che ha ratificato gli accordi di Parigi (COP 21), già ratificati il 4 ottobre 2016 dall'Unione Europea;
- la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- il quarto pacchetto comunitario "energia" del giugno 2019 composto da una direttiva (direttiva sull'energia elettrica, 2019/944/UE) e tre regolamenti (regolamento sull'energia elettrica, 2019/943/UE, regolamento sulla preparazione ai rischi, 2019/941/UE, e regolamento sull'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), 2019/942/UE);
- Il quinto pacchetto energia, "Pronti per il 55 %", pubblicato il 14 luglio 2021 con l'obiettivo di allineare gli obiettivi energetici dell'UE alle nuove ambizioni europee in materia di clima per il 2030 e il 2050;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- la Legge 79/2022 di conversione del D.L. 36/2022 recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", cosiddetto Decreto PNRR 2;
- Il Regolamento UE 2577 del 22 dicembre 2022 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili.

ATTESO CHE:

- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio

degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;

- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- il Decreto Legislativo n. 28/2011 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/Ce e 2003/30/CE" che ha integrato il quadro regolatorio ed autorizzativo delle FER;
- la Regione con L.R. n. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti Rinnovabili";
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall'art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;
- Con D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104:
 - è stato introdotto (art. 27 bis del D Lgs 152/2006) il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale secondo cui" nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso".
 - è stato rivisto l'Allegato II alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006, definendo di competenza statale "gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW , calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale";
 - la Legge n. 34 del 27/04/2022 di conversione del Decreto-legge del 01/03/2022 n. 17 – "Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali" ha introdotto misure di semplificazione ed accelerazione;

- la Legge 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164) di conversione del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché’ in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)” (GU Serie Generale n.114 del 17-05-2022), ha introdotto ulteriori misure di semplificazione ed accelerazione in materia energetica;
- la Legge Regionale 7 novembre 2022, n. 28 “Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica”, in applicazione dei principi di efficientamento e di riduzione delle emissioni climalteranti e al fine di attenuare gli effetti negativi della crisi energetica, ha disciplinato le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale fra livelli e costi di prestazione e impatto degli impianti energetici.
- con D.G.R. del 19 dicembre 2022, n. 1901 “Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d’Obbligo” sono stati aggiornati e ridefiniti gli incumbenti in capo ai proponenti di FER.

RILEVATO CHE:

- la società E.ON Climate & Renewables Italia S.r.l. richiedeva a questa Regione, in data 02/08/2019 (acquisita al prot. n. 884 del 02/08/2019), ai sensi del D.Lgs. 387/2003 – art. 12, l’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile - eolica denominato “Mondonuovo” della potenza di 66,00 MWe nel Comune di Mesagne (BR), nonché delle infrastrutture connesse. Successivamente, con nota pec del 14/11/2019 (acquisita al prot. n. 4833 del 20/11/2019) la società RWE Renewables Italia S.r.l. ha comunicato, a seguito di atto di cessione di quote societarie, l’acquisizione della società E.ON Climate & Renewables Italia S.r.l. e in seguito il cambio di denominazione della stessa in **RWE Renewables Italia S.r.l.** con sede legale in **Roma (RM)**, in Via Andrea Doria 41/G, **Cod. Fisc. e P.IVA 06400370968**;
- in ordine alle opere di connessione (cod. id.: 201900304):
 - il Gestore di Rete Terna S.p.A., con nota prot. n. TE/P20190045459 del 25/06/2019, trasmetteva il preventivo di connessione che prevede che *“... la Vs. centrale venga collegata in antenna a 150 kv con il futuro ampliamento della Stazione Elettrica di Trasformazione (SE) della RNT 380/150 kV di Brindisi Sud ...”*. Precisava inoltre che *“... il nuovo elettrodotto in antenna a 150 kV per il collegamento della Vs. centrale alla Stazione Elettrica di Trasformazione a 380/150 kV della RTN, costituisce impianto di utenza per la connessione, mentre lo stallo arrivo produttore a 150 kV nella suddetta stazione costituisce impianto di rete per la concessione. (...) al fine di razionalizzare l’utilizzo delle strutture di rete, sarà necessario condividere lo stallo in stazione con altri impianti di produzione, in alternativa sarà necessario prevedere ulteriori interventi di ampliamento da progettare ...”*;
 - Terna S.p.A. con nota prot. n. 0037274 del 07/05/2021 comunicava il parere di rispondenza del progetto delle opere RTN ai requisiti di cui al Codice di Rete;
- questa Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili, con nota prot. n. 5297 del 17/12/2019, e successive note prot. n. 5457 del 20/12/2019 e prot. n. 1526 del 03/03/2020, a seguito di istruttoria, ha inviato il preavviso di improcedibilità alla società istante per carenza della documentazione concedendo un termine pari a trenta giorni per la trasmissione della documentazione integrativa;
- la società istante, con nota pec del 23/03/2020 (acquisita al prot. n. 2180 del 24/03/2020), chiedeva la sospensione del procedimento nelle more della conclusione del procedimento VIA, cui la Sezione riscontrava, con nota prot. n. 2218 del 25/03/2020, chiedendo di precisare il termine della stessa. La società proponente, con nota pec del 15/05/2020 (acquisita al prot. n. 3552 del 15/05/2020), perfezionava la richiesta di sospensione del procedimento chiedendo una proroga di 90 giorni a far data dal 16/05/2022, cui la Sezione acconsentiva con la nota prot. n. 3707 del 22/05/2020.

- Successivamente, la società proponente, con nota pec del 13/08/2020 (acquisita al prot. n. 5852 del 14/08/2020), rappresentata la permanenza delle ragioni poste a fondamento della precedente richiesta di sospensione del procedimento di cui alla citata nota prot. n. 3707 del 22/05/2020, chiedeva una ulteriore proroga dei termini, cui la Sezione acconsentiva con nota prot. n. 6447 del 18/09/2020, a seguito dell'acquisizione della presa d'atto presentata dalla società con nota pec del 15/09/2020 (acquisita al prot. n. 6367 del 16/09/2020);
- in seguito, la società istante con nota pec del 11/11/2020 (acquisita al prot. n. 8064 del 12/11/2020) chiedeva nuovamente una ulteriore proroga del termine del procedimento per altri 90 giorni a far data dal 12/11/2020, cui la cui la Sezione acconsentiva con la nota prot. n. 8107 del 13/11/2020. Da ultimo, il Proponente con pec del 10/02/2021 (acquisita al prot. n. 1366 del 13/11/2020) chiedeva ancora la proroga del termine del procedimento per altri 90 giorni a far data dal 10/02/2021, cui la cui la Sezione acconsentiva nuovamente con la nota prot. n. 1439 del 12/02/2021 precisando che in mancanza della documentazione richiesta nel termine fissato avrebbe provveduto all'archiviazione dell'istanza in oggetto;
 - la società istante, quindi, con nota pec del 11/05/2021 (acquisita al prot. n. 6596 del 18/06/2021) comunicava di aver provveduto ad integrare la documentazione di progetto richiesta dal Servizio procedente con la nota prot. n. 5297 del 17/12/2019; e con ulteriore nota pec del 17/06/2021 (acquisita al prot. n. 6596 del 18/06/2021) comunicava, al MITE (ora MASE) e al Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili, l'interferenza tra l'iniziativa in oggetto e quella della Solar Energy Cinque S.r.l.;
 - il Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili, con nota prot. n. 7383 del 19/10/2020, provvedeva ad informare la succitata Solar Energy Cinque S.r.l. e la Provincia di Brindisi, in qualità di Autorità procedente in materia ambientale, nell'ambito del procedimento ex art. 27-bis D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., di aver rilevato una interferenza fra l'intervento della Solar Energy Cinque S.r.l. (che aveva formalizzato istanza ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 solo in data 07/08/2020) e l'iniziativa della RWE Renewables Italia S.r.l. (aveva formalizzato istanza ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 in data 02/08/2019);
 - la società istante, con nota pec del 26/8/2022 (acquisita al prot. n. 8252 del 26/08/2022) informava che in data 25/08/2022 il Ministero della Transizione Ecologia (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, di seguito MASE) aveva comunicato l'avvenuta approvazione della Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28/07/2022 recante il giudizio positivo di compatibilità ambientale per il progetto "Parco Eolico Mondonuovo" a condizione che siano rimossi dal progetto gli aerogeneratori M04 e M06 (con la conseguente **riduzione del numero degli aerogeneratori, da 11 a 9 nonché della potenza complessiva, da 66 MW a 54 MW**) e che siano rispettate le prescrizioni espresse nel parere n. 3409 del 15/05/2020 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, trasmettendo:
 - Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28/07/2022;
 - parere positivo con condizioni ambientali n. 3409 del 15/05/2020 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS.
 - a seguito dell'esito positivo della verifica effettuata della presenza dei requisiti tecnici e amministrativi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, la Sezione Transizione Energetica, con nota prot. n. 10016 del 05/10/2022, comunicava il formale avvio del procedimento convocando altresì la prima riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 27/10/2020, in modalità videoconferenza. Con la medesima nota, tra l'altro, si invitava la società istante a voler aggiornare tutta la documentazione a corredo dell'istanza allineandola alle prescrizioni indicate nella sopracitata DCM del 28/07/2022 che prevede la riduzione del numero degli aerogeneratori, da 11 a 9, e della potenza complessiva, da 66 MW a 54 MW, ed in particolare:
 - la documentazione attestante la disponibilità delle aree ovvero Piano particellare di Esproprio;
 - la documentazione inerente il Quadro Economico redatto secondo quanto previsto all'art. 32 de D.P.R. 207/2010, nel quale confluisce il risultato del computo metrico (per la costruzione e per la dismissione) redatto secondo lo schema riportato all'art. 16 del citato D.P.R. 207/2010;

- Il computo metrico estimativo per la realizzazione e per la dismissione, redatto secondo quanto previsto all'art. 32 del D.P.R. 207/2010;
- gli elaborati inerenti il preventivo di connessione rilasciato da Terna S.p.A. con la nota prot. n. 45459 del 25/06/2019 e benestariati con la nota prot. n. 37274 del 07/05/2021 (individuazione univoca coerente con il benestare citato, della SET 30/150 kV, della SM a 150 kV collegata in antenna sulla costruenda sezione a 150 kV della Stazione Elettrica a 380/150 kV denominata "Brindisi Sud" autorizzata quest'ultima con D.D. n. 152 del 02/07/2022);
- nonché a trasmettere la dichiarazione da rendere ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i, attestante la conformità tra la documentazione progettuale presentata presso il Ministero della Transizione Ecologica ai fini del rilascio della Valutazione d'Impatto Ambientale e quella consegnata per il presente procedimento di A.U.;
- il Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili, con nota prot. n. 10122 del 07/10/2022, informava tutte le società proponenti destinatarie di analoghi provvedimenti emessi dalla Presidenza del CdM (inclusa codesta società) che *"... in ragione del carattere di specialità della disciplina posta dall'art. 146 D.lgs. n.42/2004, il provvedimento di V.I.A., ove previsto, non elimina sic et simpliciter la necessità di conseguire l'autorizzazione paesaggistica, non potendo questa ritenersi automaticamente assorbita nel provvedimento di V.I.A. (rif. T.A.R. PUGLIA, Bari, Sezione I – 19 marzo 2019, n. 403) ..."* e che *"... atteso il carattere autonomo e presupposto del titolo paesaggistico, è pacifico che detto apprezzamento debba avvenire con l'opportuno coinvolgimento delle autorità preposte, a valle (per ciò che riguarda la tutela del paesaggio in presenza dei presupposti di cui al capoverso precedente) di una specifica domanda di autorizzazione paesaggistica da parte del soggetto interessato rivolta all'autorità competente, trattandosi di procedimento su istanza di parte ..."*; ed invitava quindi a voler fornire evidenza *"... dell'istanza effettuata da codesto proponente ai fini del conseguimento del titolo paesaggistico o se la stessa sia stata o meno inclusa nell'elenco delle autorizzazioni settoriali da assumere all'interno del procedimento ex art 27 comma 2 del D. Lgs. 152/2006 all'autorità competente ministeriale (di cui si chiede evidenza) ..."*; cui la Società istante riscontrava con nota pec del 19/10/2022 (acquisita al prot. n. 10735 del 20/10/2022);
- la società istante, con la medesima nota pec del 19/10/2022 (acquisita al prot. n. 10735 del 20/10/2022) provvedeva al deposito sul portale telematico www.sistema.puglia.it della documentazione richiesta con la succitata nota prot. n. 10016/2022; successivamente, trasmetteva evidenza: dell'avvenuta formalizzazione dell'istanza per il rilascio dell'attestazione di assenza di uso civico al competente Servizio Osservatorio Abusivismo ed Usi Civici, con pec del 12/10/2022 (acquisita al prot. n. 10354 del 12/10/2022), del versamento degli oneri istruttori ai sensi dell'art. 10 bis della L.R. n. 20/2009 alla competente Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia, con pec del 25/10/2022 (acquisita al prot. n. 11044 del 25/10/2022). Infine, con pec del 26/10/2022 (acquisita al prot. n. 11068 del 26/10/2022), trasmetteva la documentazione richiesta da SNAM con nota EAM56154-DISOR/CBR/TTR prot n.109 del 25/10/2022;
- la seduta della Conferenza di Servizi del 27/10/2022 era aggiornata con l'invito rivolto alla società istante a voler provvedere a:
 - trasmettere le dichiarazioni e asseverazioni richieste dall'Ufficio per le Espropriazioni con la nota prot. n. 17716 del 26/10/2022;
 - informare l'ENAC della scelta operata in merito al layout, riscontrando le note ENAC allegate allo stesso verbale, provvedendo, conseguentemente, ad integrare opportunamente e previamente la documentazione del progetto definitivo;
- cui la società istante provvedeva con pec dell'11/11/2022 (acquisita al prot. n. 11684 del 13/11/2022) e con pec del 14/11/2022 (acquisita al prot. n. 12108 del 14/11/2022) trasmettendo comunicazione ad ENAC circa la scelta operata sul layout di progetto, nonché la documentazione richiesta dall'Ufficio per le Espropriazioni.

Nello specifico la società istante comunicava che *"... la scelta operata dalla scrivente è relativa al 4° layout ovvero:*

4) soluzione mista, che prevede l'installazione di 6 aerogeneratori (nr 1-5-7-8-9- 10 - Modello originario) con diametro rotore 162m, altezza del mozzo 119 m e altezza alla sommità di 200m AGL, come previsto nell'istanza iniziale del 20/04/2020 e le restanti 3 turbine (nr 2-3-11 - Modello B) con diametro rotore 162m, altezza del mozzo 115m e altezza alla sommità di 196m AGL."

- il Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili, con nota prot. n. 11415 del 07/11/2022, trasmetteva il verbale della prima Conferenza di servizi del 27/10/2022 e contestualmente, convocava la seconda riunione della Conferenza per il 16/11/2022 in modalità videoconferenza; aggiornata alla luce del parere reso dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio con nota prot. n. 9627 del 16/11/2022 e della complessità dei contenuti ivi esposti;
- il Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili, con nota prot. n. 12288 del 18/11/2022, trasmetteva il verbale della seconda Conferenza di servizi del 16/11/2022 e contestualmente, convocava la terza riunione della Conferenza per il 24/11/2022 in modalità videoconferenza. Nel corso della seduta, il Servizio precedente, si invitava la società istante a voler fornire la documentazione richiesta dal Servizio Autorità Idraulica BR; infine, con riferimento alla nota del Servizio Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, prot. n. 9627 del 16/11/2022, si rilevava che lo stesso si concentra sugli aspetti di conservazione dei valori percettivi del paesaggio agrario legati alla figura territoriale della "Campagna Brindisina" individuando quali interferenze fisiche con i BP tutelati il tracciato del cavidotto di connessione. Sul punto il MITE, che con nota prot. n. 96778 del 03/08/2022 acquisiva la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28/07/2022 (notificata alla Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali con nota del 29/08/2022), facendo proprie le determinazioni della CT-VIA precisava che "... la posa del cavidotto su viabilità esistente limita l'impatto sulle componenti culturali ...", superando le criticità di carattere paesaggistico di area vasta, tenuto conto, altresì, che i due comuni coinvolti territorialmente dall'intervento, dotati di Commissione Locale del Paesaggio, non hanno evidenziato rilievi ostativi in materia nel corso della seduta.
- il Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili, con nota prot. n. 13812 del 12/12/2022, trasmetteva il verbale della terza Conferenza di servizi del 24/11/2022, invitando l'Autorità Idraulica a definire il proprio parere istruttorio, alla luce delle osservazioni ulteriormente trasmesse dalla RWE Renewables Italia S.r.l., con nota pec del 25/11/2022 (acquisita al prot. n. 12591 del 25/11/2022), in riscontro alla nota del Servizio Autorità Idraulica BR, prot. n. 19264 del 23/11/2022 (acquisita al prot. n. 12509 del 24/11/2022);
- pertanto con nota prot. n. 5407 del 23/03/2023 il Servizio precedente **comunicava la conclusione positiva dei lavori della Conferenza di Servizi**, alle condizioni e prescrizioni intercorse ed in atti, e allegava i pareri ovvero nulla osta intervenuti successivamente alla seduta del 24/11/2022:
 - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, prot. n. 18953 del 19/12/2022;
 - Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Sez. U.N.M.I.G., prot. n. 44499 del 29/12/2022;
 - Regione Puglia – Dipartimento Bilancio Affari Generali e Infrastrutture – Sezione Autorità Idraulica /BR, prot. n. 960 del 25/01/2023;
 - Arpa Puglia – DAP Brindisi, prot. n. 84231 del 13/12/2022;
 - Comando Militare Esercito "Puglia", prot. n. 4970 del 17/02/2023;
- successivamente alla predetta nota prot. n. 5407 del 23/03/2023, il Comune di Mesagne con nota pec del 28/04/2023 (acquisita al prot. n. 7885 del 28/04/2023) trasmetteva la bozza della convenzione con individuazione delle opere di compensazione/mitigazione ex D.M. 10/09/2010;
- successivamente la società RWE Renewables Italia S.r.l. con nota pec del 03/05/2023 (acquisita al prot. n. 8153 del 03/05/2023), ha evidenziato **un disallineamento tra le coordinate degli aerogeneratori** riportate nel parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS n. 3409 del 15/05/2020 e le coordinate degli aerogeneratori indicate negli elaborati di progetto, specificando alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per "... opportuna presa d'atto che le coordinate del progetto Mondonuovo, in coerenza con la documentazione progettuale valutata dagli enti competenti e come puntualmente riportato nella relazione tecnica allegata alla presente, sono le seguenti:

| Nome | Comune | Coordinate WGS 84 | |
|------|---------|-------------------|---------------|
| | | EST | NORD |
| M01 | MESAGNE | 741444,7659 | 4491001,6691 |
| M02 | MESAGNE | 742578,2162 | 4489081,5445 |
| M03 | MESAGNE | 741248,3746 | 4490348,3074 |
| M05 | MESAGNE | 740681,3269 | 4490970,7776 |
| M07 | MESAGNE | 740874,7297 | 4491581,8380 |
| M08 | MESAGNE | 743169,7403 | 4489311,8523 |
| M09 | MESAGNE | 741818,3123 | 4491360,1444 |
| M10 | MESAGNE | 742517,2252 | 4490295,3802 |
| M11 | MESAGNE | 741890,3635 | 4489952,8008" |

- pertanto alla luce di quanto comunicato dal proponente con la citata nota pec del 03/05/2023 (acquisita al prot. n. 8153 del 03/05/2023), il Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili con nota prot. n. 9386 del 31/05/2023 convocava una nuova riunione della Conferenza di Servizi in forma semplificata e asincrona per il giorno 12/06/20023 al fine di prendere atto della rettifica delle coordinate come richiesto dall'istante con la nota pec del 03/05/2023 al Ministero della Sicurezza Energetica. In particolare precisava che il progetto oggetto dell'espressione del parere degli enti nuovamente convocati era quello comprensivo di ogni adeguamento o aggiornamento medio tempore resosi necessario, anche alla luce del procedimento di VIA concluso, nonché di adeguamento alle prescrizioni già impartite dagli enti intervenuti nel medesimo procedimento come depositato dall'istante in data 27/04/2023 sul portale www.sistema.puglia.it nella sezione "Istruttoria – FASE C – Progetto Definitivo Integrato";
- il Servizio procedente, atteso che la società ha trasmesso l'attestazione di corretta ricezione, della succitata comunicazione, dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica; preso atto che agli atti della seduta era acquisita la nota prot. n. 42269 del 08/06/2023 dell'Arpa Puglia – DAP di Brindisi favorevole; considerato che non sono intervenuti ulteriori pareri o nulla osta; ritenuto di poter considerare acquisiti ovvero confermati nei loro contenuti gli assenti delle amministrazioni acquisite agli atti del procedimento come già confluiti e riferiti nella nota prot. n. 5407 del 23/03/2023 di conclusione dei lavori istruttori della Conferenza di Servizi e negli atti prodromici e presupposti, con nota prot. n. 10184 del 20/06/2023 ad integrazione e parziale rettifica della succitata nota prot. n. 5407 del 23/03/2023, ha comunicato la conclusione positiva della Conferenza sopra citata per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto, costituito da 9 aerogeneratori posizionati secondo le coordinate sopra riportate.

Preso atto delle note e pareri acquisiti ed espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati:

- Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta - Andria - Trani e Foggia, prot. n. 18953 del 19/12/2022, comunica che "... le aree interessate dal Parco Eolico in oggetto non ricadono nelle "AREE IDONEE" per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili così come meglio specificato del sopracitato Decreto in quanto le opere ricadrebbero nella fascia di rispetto di numerosi beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte Seconda oppure dell'articolo 136 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 tra cui, a titolo esemplificativo – ma non esaustivo – si segnala che:

1. tutti gli aerogeneratori e tutte le relative opere di connessione ricadono nella fascia di rispetto dei 7 km dall'Area Archeologica Muro Maurizio sottoposta alle disposizioni di tutela diretta previste dalla Parte Seconda dal D. L.gs 42/2004 e ss.mm. ii (Vincolo Archeologico diretto D. M. 25.05.1991);
2. tutti gli aerogeneratori e parte delle relative opere di connessione ricadono nella fascia di rispetto dei 7 km dalla Zona di interesse archeologico denominata Masseria Malvindi-Campofreddo sottoposta

alle disposizioni di tutela diretta previste dalla Parte Seconda dal D. L.gs 42/2004 e ss.mm. ii (Vincolo Archeologico diretto D.M. 20.07.1988) alla quale si associa anche un'are di vincolo indiretto (Vincolo Archeologico indiretto D.M. 20.07.1988);

3. tutti gli aerogeneratori e parte delle relative opere di connessione ricadono nella fascia di rispetto dei 7 km dalla Zona di interesse archeologico denominata Masseria Monticelli sottoposta alle disposizioni di tutela diretta previste dalla Parte Seconda dal D.Lgs. 42/2004 e ss.mm. ii (Vincolo Archeologico diretto D. M. 12.10.2000) e dalla Chiesa/Tempietto di S. Miserino sottoposta alle disposizioni di tutela diretta previste dalla Parte Seconda dal D. L.gs 42/2004 e ss.mm. ii (Vincoli Architettonici D.M. 16.06.1995 – D.M. 08.04.1998);
4. tutti gli aerogeneratori e parte delle relative opere di connessione ricadono nella fascia di rispetto dei 7 km dal Complesso Monumentale Ex Convento dei Celestini con annessa Chiesa di S. Maria in Betlem sottoposto alle disposizioni di tutela diretta previste dalla Parte Seconda dal D. L.gs 42/2004 e ss.mm. ii (Vincolo Architettonico D. M. 28.03.1987 – D.M 03.11.1987);
5. gli aerogeneratori M02, M08 e M10 e parte delle relative opere di connessione ricadono nella fascia di rispetto dei 7 km dal Bene Paesaggistico “Bosco Curti Petrizzi” sottoposta alle disposizioni di tutela diretta previste dal art. 136 del D. L.gs 42/2004 e ss.mm. ii (Vincolo diretto D. M. 19.05.1971 – Scheda PAE0011).

Si rappresenta altresì che le opere in argomento restano sottoposte alla disciplina di cui all'art. 25 de D.Lgs. 50/2016 relativa alla procedura di Verifica preventiva dell'interesse archeologico ...”.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

- il Ministero dell'Ambiente e Sicurezza Energetica (già Ministero della Transizione Ecologica) con nota prot. n. 96778 del 03/08/2022 ha acquisito la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28/07/2022 cui ha deliberato di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in oggetto, a condizione che “... vengano rimossi gli aerogeneratori M04 e M06 (con la conseguente riduzione del numero degli aerogeneratori da 11 a 9 nonché della potenza complessiva, da 66 MW a 54MW) e che siano rispettate le prescrizioni espresse nel parere n. 3409 del 15 maggio 2020 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS ...”.

Pertanto, considerato che il comma 3-bis del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. individua le modalità di partecipazione del rappresentante della Soprintendenza, si prescrive alla società RWE Renewables Italia S.r.l. di provvedere prima dell'inizio dei lavori ad avviare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico ex art. 25 del D.Lgs. 50/2016.

- Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy) – Direzione Generale per le attività Territoriali – Divisione III - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise, nota prot. n. 150666 del 24/10/2022, trasmette il nulla osta alla costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a 54,00 MWe, costituito da 9 aerogeneratori della potenza uninominale pari a 6 MWe, sito nel Comune di Mesagne (BR) località “Mondonuovo” e di una Stazione Elettrica di Trasformazione 30/150 kV collegata in antenna a 150 kV al futuro ampliamento della Stazione Elettrica a 380/150 kV denominata “Brindisi Sud”, a condizione che:
 - tutte le opere siano realizzate in conformità alla normativa vigente e alla documentazione progettuale presentata;
 - che siano rispettate, in tutti i punti di interferenza con linee di telecomunicazione (attraversamento, parallelismo) tutte le norme tecniche e le prescrizioni di legge vigenti in materia, in modo da assicurare l'eliminazione di ogni interferenza elettrica.

Il presente Nulla Osta è concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione redatto dalla Società RWE Renewables Italia S.r.l. e registrato presso Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Roma, in

data 02/10/2020 al n. 1464/3 senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano al Ministero dello Sviluppo Economico dal R.D. n. 1775 dell'11/12/1933.

Con la medesima nota specifica che l'allegato nulla osta deve intendersi solo per la parte di elettrodotto non soggetta all'art. 56 D.lgs. 259/03 e s.m.i. per la quale invece il nulla osta è sostituito da un'attestazione di conformità del gestore di rete. Si fa presente che la società RWE Renewables Italia S.r.l. si impegna a che se nella fase di costruzione dell'elettrodotto e, segnatamente, nel corso di esecuzione dei lavori di scavo propedeutici alla successiva posa in opera delle tubazioni di protezione (tubi pvc/polietilene, rigidi/pieghevoli, conformi alla norma CEI 23-46) e dei cavi elicordati, ove venga riscontrata la presenza di linee di telecomunicazioni nella zona interessata dal tracciato dell'elettrodotto, vale a dire in caso di "avvicinamento" per incroci e/o parallelismi tra l'elettrodotto stesso e le linee di telecomunicazioni, verranno rispettate le prescrizioni della norma CEI 11-17 capitolo 6 (Coesistenza tra cavi di energia ed altri servizi tecnologici interrati). Si informa altresì che il Nulla Osta consente l'esercizio, ovvero, l'allaccio delle opere di cui all'oggetto alla Rete Elettrica Nazionale. L'Ispettorato resta in attesa della comunicazione di ultimazione dei lavori, da parte della società RWE Renewables Italia S.r.l. ai fini della dichiarazione di esecuzione nel rispetto delle norme. La comunicazione dovrà pervenire entro 30 giorni dalla connessione delle opere alla Rete Elettrica Nazionale. Si avvisa che il Nulla Osta alla costruzione dell'elettrodotto di cui all'oggetto è rilasciato esclusivamente a favore della società RWE Renewables Italia S.r.l., eventuali passaggi della titolarità dell'impianto a favore di altro soggetto dovranno essere tempestivamente comunicati allo scrivente Ispettorato, pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 30 del D.lgs. 259/03.

- Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy) – Direzione Generale per le attività Territoriali – Divisione III - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise, prot. n. 150667 del 24/10/2022, con riferimento alla dichiarazione d'impegno del 12/10/2022, con la quale la Società RWE Renewables Italia S.r.l. si impegna a realizzare le opere secondo la normativa vigente, nonché a rispettare tutte le altre prescrizioni indicate nella stessa dichiarazione e sulla base di quanto disciplinato dalla "Procedura per il rilascio dei consensi relativi agli elettrodotti di 3^a classe" di cui alla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento delle Comunicazioni n. 70820 del 04/10/2007, rilascia parere favorevole all'avvio della costruzione ed esercizio in A.T.. Contestualmente, resta in attesa di ricevere, da parte della stessa Società RWE Renewables Italia S.r.l. il progetto esecutivo delle opere e delle eventuali interferenze geometriche e la relazione di calcolo delle forze elettromotrici indotte con impianti della Rete Pubblica di Comunicazione delle varie Società autorizzate al fine di avviare il procedimento di rilascio del nulla osta di competenza e, al termine dei lavori, la relativa comunicazione per poter permettere ai funzionari preposti la prevista verifica tecnica. Sarà cura dei responsabili del Ministero verificare il rispetto, da parte della Società RWE Renewables Italia S.r.l. di tutte le prescrizioni previste nella citata dichiarazione d'impegno e rilasciare alla Regione Puglia il conclusivo attestato di conformità dell'opera elettrica con le modalità previste nella Procedura sopracitata;
- Ministero della Transizione Ecologica (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica), trasmesso dalla società con nota acquisita al prot. n. 8252 del 26/808/2022, comunica l'avvenuta approvazione della Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28/07/2022 recante il giudizio positivo di compatibilità ambientale per il progetto "Parco Eolico Mondonuovo" a condizione che siano rimossi dal progetto gli aerogeneratori M04 e M06 (con la conseguente riduzione del numero degli aerogeneratori, da 11 a 9 nonché della potenza complessiva, da 66 MW a 54 MW) e che siano rispettate le prescrizioni espresse nel parere n. 3409 del 15/05/2020 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS
- Ministero della Transizione Ecologica (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) – Dipartimento Energia, Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza, Divisione VIII - Sezione UNMIG, con nota prot. n. 37512 del 09/11/2022, richiama le semplificazioni previste dalla Direttiva

direttoriale 11 giugno 2012 in materia di procedure per il rilascio del nulla osta ai sensi dell'art. 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, che pongono in capo al soggetto proponente la verifica preliminare di interferenza con le attività minerarie.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

La Società istante, in data 19/10/2022, ha depositato sul portale telematico www.sistema.puglia.it la "Dichiarazione di non interferenza con attività minerarie" del 05/10/2022, con la quale ha comunicato di aver provveduto alla verifica della sussistenza di interferenze, come previsto dalla Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012. In particolare ha dichiarato "... di non aver rilevato alcuna interferenza con titoli minerari vigenti ...".

Pertanto si ritiene assolto, da parte della Società, l'obbligo di effettuare la suddetta verifica.

- Ministero dell'Interno – Comando Provinciale Vigili del Fuoco, Ufficio prevenzione incendi, dichiarazione verbale riunione del 24/11/2022, precisa che "... in assenza di documentazione progettuale, ovvero formalizzazione della istanza di rilascio del parere antincendio, non è possibile esprimere il parere. Resta inteso che laddove dovessero emergere profili di competenza il Proponente dovrà provvedere all'ottenimento del Certificato antincendio ...";
- Regione Puglia – Sezione demanio e Patrimonio – Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria, prot. n. 14846 del 14/11/2022, comunica che nei comuni di Mesagne e di Brindisi non sono presenti aree del Demanio Armentizio, e che quindi non è competente al rilascio di alcuna autorizzazione o nulla osta;
- Regione Puglia – Sezione Lavori pubblici – Servizio Gestione Opere Pubbliche – Ufficio per le Espropriazioni, prot. n. 17716 del 26/10/2022, per quanto di competenza, esprime parere favorevole relativamente al procedimento espropriativo, in ordine all'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera, a condizione che "prima dell'adozione del provvedimento di A.U. siano trasmessi apposita dichiarazione di manleva che esoneri la Regione Puglia da qualsiasi onere e responsabilità in merito a rideterminazioni delle indennità di espropriazione e/o di occupazione temporanea depositate, anche in seguito a procedimenti giudiziari, richieste dagli aventi diritto, in quanto l'opera di cui all'oggetto si configura non come "opera pubblica", bensì come "opera di interesse pubblico", cioè finalizzata al soddisfacimento di un interesse della collettività, che vede come Soggetto Attuatore/promotore dell'espropriazione e Beneficiario dello stesso esproprio la società, in qualità di soggetto privato, che garantisce la copertura finanziaria per gli immobili da asservire e/o da acquisire al suo patrimonio con le proprie risorse finanziarie ed una espressa dichiarazione del progettista che, previo accertamento, attesti che le superfici per le quali è richiesto l'esproprio e/o l'asservimento sono limitate all'estensione strettamente indispensabile ai fini della funzionalità delle opere e del rispetto di eventuali normative di tutela, con esclusione di superfici per le quali le esigenze manutentive possano essere soddisfatte con semplici servitù di passaggio". Contestualmente, evidenzia la necessità di eliminare l'interferenza tra l'impianto di che trattasi e l'impianto proposto dalla società Solar Energy Cinque s.r.l.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

- la società RWE Renewables Italia S.r.l., con nota pec prot. n. 1374-2022- 51-6 del 14/11/2022, trasmetteva: dichiarazione di manleva, e dichiarazione di asseverazione con la quale dichiarano che "... le superfici per le quali è richiesto l'esproprio e/o l'asservimento sono limitate all'estensione strettamente indispensabile ai fini della funzionalità delle opere e del rispetto di eventuali normative di tutela, con esclusione di superfici per le quali le esigenze manutentive possano essere soddisfatte

con semplici servitù di passaggio ...”;

- e, altresì, comunicava, con riferimento alla rilevata interferenza tra l'impianto de quo e l'impianto proposto dalla Solar Energy Cinque S.r.l., che, con nota acquisita al prot. n. 7747 del 30/10/2020, aveva provveduto ad informare la succitata Solar Energy Cinque S.r.l. e la Provincia di Brindisi, in qualità di Autorità precedente in materia ambientale, nell'ambito del procedimento ex art. 27-bis D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., di aver rilevato una interferenza fra l'intervento della Solar Energy Cinque S.r.l. (che aveva formalizzato istanza ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 solo in data 07/08/2020) e l'iniziativa della RWE Renewables Italia S.r.l. (aveva formalizzato istanza ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 in data 02/08/2019). Pertanto, essendo l'istanza della scrivente precedente a quella della Solar Energy Cinque Srl e non risultando il progetto di quest'ultima medio tempore assistito da una valutazione ambientale di esito positivo, non si ritiene essere gravati da alcun onere in merito alla soluzione della rilevata interferenza.

Pertanto si ritiene assolto da parte della società RWE Renewables Italia S.r.l., l'obbligo di ottemperare a dette condizioni.

- Regione Puglia – Servizio Autorità Idraulica, nota prot. n. 960 del 25/01/2023, alla luce del parere espresso dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale prot. n.0011826 del 16/10/2019 con il rilascio di una serie di prescrizioni a cui ottemperare; del parere di massima favorevole con condizioni espresso dal Consorzio di Bonifica di Arneo prot. n. 0013592 del 28/10/2022, per quanto di competenza ritiene di poter rilasciare parere favorevole agli attraversamenti in progetto ed ai lavori accessori provvisori in corrispondenza all'aerogeneratore M02 ed agli interventi di provvisori 5 e 6 di allargamento della sede stradale, ai soli fini idraulici e fatti salvi i diritti di terzi, con le seguenti prescrizioni:
 - Attraversamento TOC1- Canale Quercia (ID 91 Consorzio Bonifica Arneo): poiché l'attraversamento deve essere tale da non compromettere futuri interventi di sistemazione idraulica e/o mitigazione del rischio, si prescrive un franco di sicurezza di almeno metri 3 tra la fondazione del tombino stradale e la generatrice superiore del cavidotto interrato. Dovrà inoltre essere sviluppato con la progettazione esecutiva lo studio di compatibilità idrologica ed idraulica con vari tempi di ritorno (Tr 30, 200, 500 anni) con la determinazione delle aree allagabili, al fine di verificare che i pozzetti di perforazione di ingresso e di uscita della TOC siano in posizione di sicurezza idraulica, ed in caso contrario dovranno essere opportunamente riposizionati. Dovranno essere prodotte un numero congruo di sezioni trasversali della TOC in scala almeno 1:50 e dovrà essere elaborato con un maggiore livello di approfondimento lo studio geologico - geotecnico e geomorfologico come prescritto dal D.M. 11 marzo 1988, punto H, e dai par. 6.2.1 e 6.2.2 del D.M. 17 /01/2018 (NTC2018), completo di idonea campagna di indagini geognostiche puntuali di dettaglio;
 - Attraversamento TOC2- Canale Li Macchie Torricella (ID 80 Consorzio Bonifica Arneo): poiché l'attraversamento deve essere tale da non compromettere futuri interventi di sistemazione idraulica e/o mitigazione del rischio e l'opera deve essere garantita da fenomeni erosivi del fondo dell'alveo, si prescrive un franco di sicurezza di almeno metri 3 tra il fondo dell'alveo e la generatrice superiore del cavidotto interrato. Dovrà inoltre essere sviluppato con la progettazione esecutiva lo studio di compatibilità idrologica ed idraulica con vari tempi di ritorno (Tr 30, 200, 500 anni) con la determinazione delle aree allagabili, al fine di verificare che i pozzetti di perforazione di ingresso e di uscita della TOC siano in posizione di sicurezza idraulica, ed in caso contrario dovranno essere opportunamente riposizionati. Dovranno essere prodotte un numero congruo di sezioni trasversali della TOC in scala almeno 1:50 e dovrà essere elaborato con un maggiore livello di approfondimento lo studio geologico - geotecnico e geomorfologico come prescritto dal D.M. 11 marzo 1988, punto H, e dai par. 6.2.1 e 6.2.2 del D.M. 17 /01/2018 (NTC2018), completo di idonea campagna di indagini geognostiche puntuali di dettaglio;
 - Attraversamento TOC3- Canale Quercia (ID 91 Consorzio Bonifica Arneo): poiché l'attraversamento deve essere tale da non compromettere futuri interventi di sistemazione idraulica e/o mitigazione del rischio, si prescrive un franco di sicurezza di almeno metri 3 tra la fondazione del tombino stradale e la generatrice superiore del cavidotto interrato. Dovrà inoltre essere sviluppato con la progettazione

- esecutiva lo studio di compatibilità idrologica ed idraulica con vari tempi di ritorno (Tr 30, 200, 500 anni) con la determinazione delle aree allagabili, al fine di verificare che i pozzetti di perforazione di ingresso e di uscita della TOC siano in posizione di sicurezza idraulica, ed in caso contrario dovranno essere opportunamente riposizionati. Dovranno essere prodotte un numero congruo di sezioni trasversali della TOC in scala almeno 1:50 e dovrà essere elaborato con un maggiore livello di approfondimento lo studio geologico - geotecnico e geomorfologico come prescritto dal D.M. 11 marzo 1988, punto H, e dai par. 6.2.1 e 6.2.2 del D.M. 17 /01/2018 (NTC2018), completo di idonea campagna di indagini geognostiche puntuali di dettaglio;
- Attraversamento TOC4- Canale Quercia (ID 91 Consorzio Bonifica Arneo): poiché l'attraversamento deve essere tale da non compromettere futuri interventi di sistemazione idraulica e/o mitigazione del rischio, si prescrive un franco di sicurezza di almeno metri 3 tra la fondazione del tombino stradale e la generatrice superiore del cavidotto interrato. Dovrà inoltre essere sviluppato con la progettazione esecutiva lo studio di compatibilità idrologica ed idraulica con vari tempi di ritorno (Tr 30, 200, 500 anni) con la determinazione delle aree allagabili, al fine di verificare che i pozzetti di perforazione di ingresso e di uscita della TOC siano in posizione di sicurezza idraulica, ed in caso contrario dovranno essere opportunamente riposizionati. Dovranno essere prodotte un numero congruo di sezioni trasversali della TOC in scala almeno 1:50 e dovrà essere elaborato con un maggiore livello di approfondimento lo studio geologico - geotecnico e geomorfologico come prescritto dal D.M. 11 marzo 1988, punto H, e dai par. 6.2.1 e 6.2.2 del D.M. 17 /01/2018 (NTC2018), completo di idonea campagna di indagini geognostiche puntuali di dettaglio;
 - Attraversamento TOC5- Canale Li Macchie Torricella (ID 80 Consorzio Bonifica Arneo): poiché l'attraversamento deve essere tale da non compromettere futuri interventi di sistemazione idraulica e/o mitigazione del rischio e l'opera deve essere garantita da fenomeni erosivi del fondo dell'alveo, si prescrive un franco di sicurezza di almeno metri 3 tra la fondazione del tombino stradale e la generatrice superiore del cavidotto interrato. Dovrà inoltre essere sviluppato con la progettazione esecutiva lo studio di compatibilità idrologica ed idraulica con vari tempi di ritorno (Tr 30, 200, 500 anni) con la determinazione delle aree allagabili, al fine di verificare che i pozzetti di perforazione di ingresso e di uscita della TOC siano in posizione di sicurezza idraulica, ed in caso contrario dovranno essere opportunamente riposizionati. Dovranno essere prodotte un numero congruo di sezioni trasversali della TOC in scala almeno 1:50 e dovrà essere elaborato con un maggiore livello di approfondimento lo studio geologico - geotecnico e geomorfologico come prescritto dal D.M. 11 marzo 1988, punto H, e dai par. 6.2.1 e 6.2.2 del D.M. 17 /01/2018 (NTC2018), completo di idonea campagna di indagini geognostiche puntuali di dettaglio;
 - Attraversamento TOC6- Canale Li Macchie Torricella (ID 80 Consorzio Bonifica Arneo): poiché l'attraversamento deve essere tale da non compromettere futuri interventi di sistemazione idraulica e/o mitigazione del rischio e l'opera deve essere garantita da fenomeni erosivi del fondo dell'alveo, si prescrive un franco di sicurezza di almeno metri 3 tra il fondo dell'alveo e la generatrice superiore del cavidotto interrato. Dovrà inoltre essere sviluppato con la progettazione esecutiva lo studio di compatibilità idrologica ed idraulica con vari tempi di ritorno (Tr 30, 200, 500 anni) con la determinazione delle aree allagabili al fine di verificare che i pozzetti di perforazione di ingresso e di uscita della TOC siano in posizione di sicurezza idraulica, ed in caso contrario dovranno essere opportunamente riposizionati. Dovranno essere prodotte un numero congruo di sezioni trasversali della TOC in scala almeno 1:50 e dovrà essere elaborato con un maggiore livello di approfondimento lo studio geologico - geotecnico e geomorfologico come prescritto dal D.M. 11 marzo 1988, punto H, e dai par. 6.2.1 e 6.2.2 del D.M. 17 /01/2018 (NTC2018), completo di idonea campagna di indagini geognostiche puntuali di dettaglio;
 - Per quanto attiene le opere accessorie per il montaggio dell'aerogeneratore M02 contenute entro 100m dall'asse del reticolo idrografico Canale Li Macchie Torricella (ID 80 Consorzio Bonifica Arneo) sia in destra idraulica che in sinistra idraulica (strada di accesso provvisoria, piazzola per montaggio gru, realizzazione di un tombino in cemento per consentire la continuità idraulica del reticolo

idrografico attraversato dalla strada provvisoria di accesso ecc.), dovrà essere sviluppato con la progettazione esecutiva lo studio di compatibilità idrologica ed idraulica di tali interventi per vari tempi di ritorno (Tr 30, 200, 500 anni), con la determinazione delle aree allagabili al fine di verificare l'idoneità del tombino provvisorio in cemento, la sicurezza idraulica delle aree interessate da tali opere provvisorie e la compatibilità delle attività che vi si svolgeranno. Tali opere accessorie (strada di accesso provvisoria, piazzola per montaggio gru, realizzazione di un tombino in cemento), dovranno essere rimosse alla fine dei lavori, ripristinando la morfologia dei luoghi e la permeabilità dei terreni originaria;

- Per quanto riguarda gli interventi di allargamento temporaneo della sede stradale denominati "Intervento 5 e 6" in corrispondenza del reticolo idrografico Canale Quercia (ID 91 Consorzio Bonifica Arneo) dovrà essere sviluppato con la progettazione esecutiva lo studio di compatibilità idrologica ed idraulica di tali interventi per vari tempi di ritorno (Tr 30, 200, 500 anni), con la determinazione delle aree allagabili al fine di verificare la non alterazione del regime idraulico, la sicurezza idraulica delle aree interessate da tali opere provvisorie e la compatibilità delle attività che vi si svolgeranno. Tali opere accessorie dovranno essere rimosse alla fine dei lavori, ripristinando la morfologia dei luoghi e la permeabilità dei terreni originaria.

- Per tutte le opere a farsi dovranno essere inoltre adottati tutti gli accorgimenti necessari, da dettagliare in apposito elaborato progettuale, affinché non venga creato neppure temporaneamente un ostacolo al regolare deflusso delle acque ed una alterazione alla morfologia preesistente dei luoghi.

Come previsto anche dal Consorzio di Bonifica di Arneo con propria nota prot. 0013592 del 28/10/2022 con cui rilascia il proprio parere favorevole a condizione della presentazione della richiesta di autorizzazione agli attraversamenti con invio degli elaborati esecutivi e degli altri documenti previsti dal Regolamento regionale n.17/2013, gli elaborati esecutivi modificati in base alle prescrizioni di questa Autorità Idraulica e degli altri Enti intervenuti, tra cui l'Autorità di Bacino, dovranno essere trasmessi contestualmente anche a questa Autorità Idraulica come assolvimento delle prescrizioni imposte, a cui seguirà definitivo parere idraulico ai sensi dell'articolo 7 c.1 lettera a) del citato regolamento regionale per l'emanazione del provvedimento di autorizzazione da parte del competente Consorzio di Bonifica di Arneo e sottoscrizione del Disciplinare.

Al termine dei lavori, dovrà essere trasmessa la documentazione progettuale as-built, con apposita dichiarazione di professionista abilitato in merito alla rispondenza delle opere eseguite a quanto autorizzato;

- Regione Puglia – Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio – Servizio Osservatorio e Pianificazione paesaggistica, nota prot. n. 9627 del 16/11/2022, ritiene di non poter esprimere parere favorevole per gli aspetti paesaggistici di compatibilità perché in contrasto con le linee guida 4.4.1 del PPTR e con gli obiettivi di qualità predisposti dalle specifiche normative d'uso di cui all'Elaborato 9 "Campagna Brindisina" – Sezione C.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

- la citata nota prot. n. 9627/2022 si concentra sugli aspetti di conservazione dei valori percettivi del paesaggio agrario legati alla figura territoriale della "Campagna Brindisina" individuando quali interferenze fisiche con i BP tutelati il tracciato del cavidotto di connessione;
- sul punto è intervenuto il MITE (ora MASE) che, con nota prot. n. 96778 del 03/08/2022, acquisiva la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28/07/2022 che facendo proprie le determinazioni della CT-VIA precisava che "... la posa del cavidotto su viabilità esistente limita l'impatto sulle componenti culturali ...", superando le criticità di carattere paesaggistico di area vasta;
- i due comuni coinvolti territorialmente dall'intervento, dotati di Commissione Locale del Paesaggio, non hanno evidenziato rilievi ostativi in materia.

Pertanto si ritiene che i rilievi mossi siano stati superati nell'ambito del procedimento di VIA Ministeriale.

- ARPA Puglia, DAP Brindisi, prot. n. 84231 del 13/12/2022 con cui trasmette nota prot. n. 77669 del 14/11/2022, esprime parere di competenza ambientale del progetto, come di seguito specificato:

1. il proponente nel SIA ha effettuato l'analisi di visibilità per la realizzazione delle MIT, ed è stata condotta mediante una funzione del software GIS. **Non risulta sufficientemente relazionato sulle misure previste per evitare, prevenire o ridurre o compensare gli impatti ambientali significativi e negativi;**
2. gli impatti principali nella fase di cantiere e di dismissione sono legati alle attività che prevedono scavi e riporti per la costruzione delle trincee per la posa dei cavidotti, per la costruzione delle strade, per la costruzione delle fondazioni degli aerogeneratori e per l'allestimento delle aree di cantiere nei pressi di ciascun aerogeneratore. Le attività elencate comporteranno movimentazione di terreno e pertanto l'immissione in atmosfera di polveri e degli inquinanti contenuti nei gas di scarico dei mezzi d'opera. A tal proposito, **si rileva che non è stata effettuata un'analisi dei possibili fattori di disturbo** (scavi, emissioni polverulente, gas di scarico dei veicoli e dei mezzi di cantiere, ecc.) al fine di adottare opportune misure di mitigazione, per la riduzione della produzione o la propagazione di polveri, quali: bagnatura delle piste di servizio non pavimentate in conglomerato cementizio o bituminoso; lavaggio delle ruote degli autocarri in uscita dal cantiere e dalle aree di approvvigionamento e conferimento dei materiali; bagnatura e copertura con teloni del materiale trasportato dagli autocarri; pulizia delle strade pubbliche utilizzate;
3. il proponente indica nelle relazioni descrittive come avviene il trasporto degli aerogeneratori nell'area di installazione, **non risulta sufficientemente relazionato in merito agli effetti prodotti in termini ambientali ed eventuali opere compensative e/o mitigatrici;**
4. per quanto attiene il confronto con i limiti di Classe Acustica questo è stato operato solo in riferimento ai recettori e non anche a confine delle singole aree di disponibilità del Gestore così come previsto nel documento "LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ AMBIENTALE — PAESAGGISTICA IMPIANTI DI PRODUZIONE AD ENERGIA EOLICA" redatto da Arpa Puglia. **Pertanto non è dato sapere se risulta essere rispettata la conformità normativa anche ai limiti di confine delle aree di pertinenza dell'impianto produttivo; E' necessario acquisire parere dell'Amministrazione Comunale territorialmente competente**, in qualità di A.C. in materia acustica ai sensi della L.R. 3/02, circa la correttezza della classificazione acustica proposta nel progetto ai sensi dell'art. 6 del DPCM 01103191;

Per la fase di cantiere si ritiene opportuno prevedere che l'eventuale ricorso alle deroghe previste dalla L.R. 3/02 sia operato esclusivamente quando non sia possibile contenere le immissioni acustiche nella norma di legge attraverso l'ausilio a misure di contenimento o procedurali/organizzative. In riferimento ai rischi potenziali associati alle sorgenti di radiazioni non ionizzanti a bassa frequenza previste in progettazione, non si ravvisano criticità in relazione;

5. per quanto riguarda le criticità citate nei SIA si afferma quanto segue: "*... La modifica è spesso data dall'apertura di nuove strade non attenta ai caratteri naturali del luogo o a problemi di natura idrogeologica o ai caratteri storici del sito di installazione dell'impianto. L'apertura di nuove strade ha, ad esempio, in alcuni casi interrotto la continuità importante da un punto di vista ecologico di aree naturali a pascolo. Nel caso del presente parco eolico, le strade di nuova realizzazione avranno un'estensione minima, saranno realizzate le sole strade che permettono di raggiungere le singole piazzole partendo da strade pubbliche esistenti. Inoltre, nell'area non sono presenti aree naturali ...*"; inoltre a pag. 37 del SIA è altresì dichiarato: "*... Per la costruzione dell'impianto saranno quindi realizzati circa 1.680,00 metri di nuove strade (in media circa 153,00 m per aerogeneratore) sarà, inoltre, effettuato l'adeguamento (allargamento) temporaneo di alcune strade esistenti in corrispondenza degli incroci o per salvaguardare colture arboree (uliveti ed una quercia isolata). Le Strade avranno una larghezza di 5 m nei tratti rettilinei, mentre lungo le curve saranno realizzati idonei allargamenti per consentire il passaggio dei mezzi di trasporto eccezionale. Saranno inoltre realizzate 9 piazzole di montaggio degli aerogeneratori di dimensioni pari a metri 55 x 60 ciascuna*

...". **Non risulta sufficientemente relazionato in merito agli effetti prodotti in termini ambientali ed eventuali opere compensative e/o mitigatrici;**

6. non risulta sufficientemente relazionato in merito agli impatti ambientali nell'area "logistica temporanea". Non risultano specificate:
 - a. la gestione delle acque meteoriche (L.R. n. 26 del 9 dicembre 2013).
 - b. la gestione dei carburanti e lubrificanti da utilizzarsi per i mezzi di cantiere. Si osserva che il rifornimento di carburanti e lubrificanti nella fase di cantiere deve avvenire su un'area attrezzata e impermeabilizzata ai fine di evitare possibili contaminazioni accidentali del suolo e sottosuolo. Le eventuali cisterne per lo stoccaggio di idrocarburi devono essere esterne e provviste di bacini di contenimento, opportunamente dimensionali in funzione della capacità delle cisterne medesime.
 - c. la gestione dei reflui civili (L.R. 26/2011);
7. la proposta di Piano di Monitoraggio Ambientale risulta insufficiente e deve contenere le seguenti parti, sia in fase di esercizio che in fase di cantiere, per le seguenti componenti:
 - a. **Atmosfera e Clima;**
 - b. **Impatti sull'atmosfera e sul clima;**
 - c. **Ambiente Idrico;**
 - d. **Suolo e sottosuolo;**
 - e. **Componente Paesaggio e beni culturali;**
 - f. **Biodiversità;**
 - g. **Flora e Vegetazione;**
 - h. **Fauna;**
 - i. **Rumore e Vibrazioni;**
8. nello studio dei "potenziali impatti cumulativi" e specificatamente nella valutazione degli stessi, il proponente ha relazionato sui principali impatti ambientali derivanti dagli impatti eolici che possono dare luogo a fenomeni cumulativi, quali:
 - a. gli impatti visivi e paesaggistici per fenomeni di densità, co-visibilità, effetti sequenziali ed effetto selva;
 - b. gli impatti su natura e biodiversità (se. frammentazione di habitat, interferenze con avifauna e chiroterteri)
 - c. i possibili effetti sulla sicurezza e la salute umana (inquinamento acustico ed elettromagnetico, rischio da gittata, ecc.);
 - d. gli effetti sull'assetto del territorio e sul sistema suolo/sottosuolo.
 - e. gli impatti sul patrimonio culturale ed identitario.

Non risulta sufficientemente relazionato in merito ad eventuali opere compensative e/o mitigatrici dovuti agli impatti ambientali prima citati.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

- il Ministero dell'Ambiente e Sicurezza Energetica (già Ministero della Transizione Ecologica) con nota prot. n. 96778 del 03/08/2022 ha acquisito la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28/07/2022 cui ha deliberato di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in oggetto, a condizione che "*... vengano rimossi gli aerogeneratori M04 e M06 (con la conseguente riduzione del numero degli aerogeneratori da 11 a 9 nonché della potenza complessiva, da 66 MW a 54MW) e che siano rispettate le prescrizioni espresse nel parere n. 3409 del 15 maggio 2020 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS la cui ottemperanza è verificata dai soggetti indicati per ciascuna prescrizione del parere medesimo secondo le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ...*";
- nel corso della terza riunione della Conferenza di Servizi del 24/11/2022 sono intervenuti i rappresentanti

rispettivamente del Comune di Mesagne e del Comune di Brindisi. In particolare il comune di Mesagne ha portato a conoscenza degli intervenuti la “... *condivisione con il Proponente di una convenzione per la determinazione delle opere di mitigazione previste dal D.M. 10/09/2010 ...*”;

- analogamente il Comune di Brindisi dichiarava che avrebbe provveduto ad inviare “... *apposita comunicazione con chiaro riferimento alla DGC con cui vengono determinati gli interventi di cui alle opere di mitigazione ex D.M. 10/09/2010 ...*”;
- il proponente ne corso della medesima riunione dichiarava che “... *le eventuali opere di mitigazione di cui al citato D.M. saranno stimate in misura coerente con le opere di progetto che interesseranno il Comune di Brindisi e Mesagne in maniera proporzionale all’intero costo di realizzazione dell’impianto ...*”;
- successivamente, il Comune di Mesagne con nota prot. n. 13671 del 26/04/2023 (acquisita al prot. n. 7885 del 28/04/2023) trasmetteva convenzione con individuazione delle opere di compensazione/mitigazione ex D.M. 10/09/2010.

Pertanto si prescrive alla società RWE Renewables Italia S.r.l., prima dell’inizio dei lavori, di provvedere a dare seguito alle richieste di ARPA Puglia – DAP di Brindisi di concerto con il MASE atteso che gli stessi sono Enti delegati al controllo di cui al parere n. 3409 del 15 maggio 2020 della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA-VAS.

- Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo, prot. n. 13592 del 28/10/2022, esprime parere favorevole alla realizzazione dell’intervento richiamato in oggetto, a condizione che:
 - la profondità degli attraversamenti, da eseguirsi in subalveo con tecnica TOC, misurata dal fondo dell’alveo sia tale da non compromettere futuri interventi di sistemazione idraulica e/o mitigazione del rischio e non compromettere la stabilità delle opere sovrastanti. Si prescrive pertanto un franco di sicurezza di almeno metri 3 tra il fondo dell’alveo e la generatrice superiore del cavidotto interrato;
 - al termine dei lavori, il tombino in cemento vibrocompresso, che sarà posato in corrispondenza della strada temporanea per l’accesso all’aerogeneratore MO2, venga rimosso ripristinando la geometria esistente del canale attraversato;

Si fa presente inoltre che, per gli attraversamenti di che trattasi, il soggetto proponente dovrà acquisire, preliminarmente all’esecuzione delle opere di che trattasi, l’autorizzazione prevista dal Regolamento Regionale n° 17/2013 in materia di uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia.

All’istanza, da inoltrare al medesimo Consorzio, dovranno essere allegate le tavole esecutive degli attraversamenti dei canali di bonifica e la ricevuta del versamento degli oneri istruttori, nonché accettazione delle condizioni e delle prescrizioni di rito da rispettare nella fase esecutiva e di validità dell’autorizzazione da inserire in apposito “Disciplinare” comprendente il pagamento di un canone annuo, come previsto dal predetto Regolamento Regionale n. 17/2013.

Pertanto, la società RWE Renewables Italia S.r.l. dovrà provvedere a dare puntuale esecuzione di quanto previsto dal Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo prima dell’inizio dei lavori.

- Provincia di Brindisi – AREA 3 Servizi Tecnici – Viabilità e Regolazione circolazione stradale, prot. n. 12147 del 06/04/2023, comunica che la realizzazione di opere interferenti con la viabilità provinciale, sia sulla sede stradale che nelle relative fasce di rispetto previste dal Codice della Strada, richiede apposita autorizzazione/concessione da parte dell’ente proprietario, fatti salvi altri eventuali pararei e/o autorizzazioni. L’impianto eolico in oggetto genera interferenze con i tracciati delle SSPP 80, 82 ex SS 605 e pertanto sono da osservare le seguenti prescrizioni in materia di sicurezza della circolazione:
 - Attraversamenti della sede stradale con opere aeree o interrate:
 - artt. 65-67 del D.P.R. n. 485/1992
 - Distanza fra le opere e le fasce di rispetto:
 - art. 16 D.Lgs. 285/1992,

- art. 26 del D.P.R. 485/1992,
- D.M. 1404 /1968,
- DM 10.09.2010
- Intersezioni:
 - art. 16 D.Lgs. 285/1992
- Curve:
 - art. 27 D.P.R. 485/1992
- Accessi su strada pubblica:
 - art. 22 D.Lgs. 285/1992;
 - art. 45 d.p.r. 485/1992.

Alla scopo di poter accertare la correttezza delle previsioni progettuali nei confronti della sicurezza stradale e della tutela delle infrastrutture di cui ai punti precedenti, **si richiede pertanto di produrre stralcio esplicativo della documentazione progettuale quotata, in scala appropriata - relativamente a ciascun tratto di strada provinciale interessato** - dalla quale si evincano:

1. la collocazione esatta delle opere rispetto alla sede stradale (con riferimento alla sezione stradale, agli altri manufatti esistenti e alle fasce di rispetto);
2. le modifiche alla sezione stradale relativamente all'inserzione dei cavidotti (specificando le tipologie utilizzate secondo la tavola PEMN-P07_03);
3. le modifiche geometriche della sede stradale sia su tratti rettilinei che sulle intersezioni (ad esempio l'inserzione del cavidotto sulla strada provinciale ex. SS 605 con relativo ampliamento permanente del tratto di intersezione);
4. gli elementi significativi dei manufatti: distanze, sagome, ingombri di recinzione, infrastrutture elettriche, altri manufatti ecc. ed in particolare.

Prescrizioni particolari

1. Con riferimento al posizionamento degli aerogeneratori rispetto alla rete stradale provinciale, si prescrive di rispettare, nella distanza dal margine stradale, le distanze prescritte dal DM 10.09.20 IO - allegato 4, punti 7.1 e 7.2, ovvero distanza superiore all'altezza massima dell'elica comprensiva del rotore e comunque non inferiore a 150 m, tenendo opportunamente conto della gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale;
2. Con riferimento agli **accessi privati su strada provinciale**:
 - a. qualora insistenti su tracciato esistente, dovranno risultare fomite di regolare autorizzazione da parte dello scrivente Ufficio o comunque risultare legittimamente realizzati;
 - b. qualora di nuova realizzazione (ad esempio la diramazione che conduce da progetto all'aerogeneratore M06, partendo dal tratto della ex SS 605) , il progetto dovrà prevedere il riposizionamento dell'accesso in modo da rispettare i requisiti di distanza e di visibilità dall'intersezione esistente, ai sensi dell'art. 45 del Regolamento attuativo al Codice della Strada (DPR 495/1992), del DM 05.11.2001 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade), del DM 19.04.2006 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali)
 - c. Tale progetto di nuova realizzazione dovrà essere approvato - previa presentazione di richiesta di concessione corredata da idonea documentazione ai sensi degli art. 26 e 27 del D. Lgs. 285/1992 - all'Ufficio Servizi Finanziari della Provincia di Brindisi;
3. Con riferimento agli attraversamenti trasversali di SSPP (ad esempio il tratto del cavidotto che codice alla stazione Terna; attraversante l'intersezione con la SP 80), si esprime il proprio nulla osta di massima alle seguenti condizioni:
 - che l'attraversamento venga effettuato con la tecnica NO-DIG;
4. Con riferimento agli attraversamenti longitudinale di SSPP si esprime il nulla osta di massima alle seguenti condizioni:

- che venga sottoscritta apposita convenzione il cui schema è stato approvato con delibera del consiglio provinciale n. 39 del 13.07.2010 che tra le altre condizioni stabilisce il pagamento di una indennità, eventualmente rivalutabile, pari ad € 30.000,00/km; questa Provincia in ogni caso, in relazione allo stato di usura della strada al momento dell'esecuzione dei lavori, si riserva la possibilità di prescrivere, in luogo del pagamento dell'indennizzo stabilito con la suddetta delibera di C.P., l'esecuzione del manto di usura a tutta sede per tutto il tratto interessato dall'attraversamento longitudinale. L'attraversamento longitudinale dovrà essere intervallato da appositi pozzetti da realizzare esclusivamente esternamente alla carreggiata stradale, la cui distanza dovrà consentire eventuali interventi di manutenzione per la riparazione dei guasti senza intaccare la sede stradale mediante sfilaggio dei cavi e reinfilaggio tramite gli stessi pozzetti. In ogni caso i giunti dovranno essere realizzati in pozzetto
- che l'intervento venga comunque effettuato secondo le regole dell'arte utilizzando idonei materiali e tecniche adeguate;
- che venga comunque rilasciata apposita polizza a garanzia della perfetta esecuzione dei lavori;
- che venga effettuato il ripristino a perfetta regola d'arte.

Per la realizzazione relativa a tutte le opere in attraversamento o comunque interferenti con la sede stradale provinciale in oggetto, deve essere formalizzata specifica istanza - corredata da progetto recante indicazioni precise e puntuali sulle caratteristiche geometriche, tecniche e sulle fasi realizzative dei manufatti, nel rispetto della normativa vigente - tesa ad ottenere autorizzazione presso l'Area 2 - Servizi Finanziari della Provincia, con le modalità previste da quest'ultimo.

Pertanto, la società RWE Renewables Italia S.r.l. dovrà provvedere a dare puntuale esecuzione di quanto previsto Provincia di Brindisi in fase di progetto esecutivo.

- Comune di Mesagne – Settore Ambiente – Urbanistica – Assetto del Territorio, nel corso della terza riunione della Conferenza di Servizi del 24/11/2022, ha informato della condivisione con il Proponente di una convenzione per la determinazione delle opere di compensazione/mitigazione previste dal D.M. 10/09/2010, come di seguito elencate (elenco non esaustivo):
 - riqualificazione ambientale giardini prospicienti Case Popolari denominati "Piazzette Sant'Antonio";
 - riqualificazione ambientale giardini Piazzetta "Villa Europa";
 - riqualificazione ambientale Piazzale san Michele Arcangelo prospiciente il Santuario della Chiesa del Carmine;
- Marina Militare - Comando Marittimo Sud, prot. n. 37213 del 25/10/2022, comunica che per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare, non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione degli interventi per la costruzione e l'esercizio degli impianti tecnologici in oggetto;
- Comando Militare Esercito "Puglia", prot. n. 4970 del 17/02/2023, con cui esprime, limitatamente agli aspetti di propria competenza, parere favorevole per l'esecuzione dell'opera evidenziando il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati. A tal proposito precisa che tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al seguente link:
http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx;
- Aeronautica Militare - Comando III Regione Aerea, Ufficio Territorio e Patrimonio, Sezione Servitù e Limitazioni, prot. n. 49090 del 24/10/2022, esprime parere favorevole alla realizzazione dell'intervento

proposto, ai sensi dell'art. 710 del R.D. 327/42 e art. 334 comma 1, del D.Lgs. 66/2010, a condizione che vengano rispettate le indicazioni della circolare dello Stato Maggiore della Difesa, concernente la segnaletica e la rappresentazione cartografica degli ostacoli, comunicandone le caratteristiche al C.I.G.A. dell'A.M., almeno 30 giorni prima dell'avvio dei lavori, all'indirizzo di posta elettronica certificata aerogeo@postacert.difesa.it;

- ENAC – Ente Nazionale per l'Aviazione civile, nota prot. n. 99767 del 10/08/2022, a seguito dell'istanza avanzata dalla società RWE Renewables Italia S.r.l. in data 20/04/2020 per la realizzazione di un parco eolico composto da 11 (undici) aerogeneratori in località Mondo Nuovo nel Comune di Mesange (BR) ha provveduto, con nota prot. n. 0099861 del 06/09/2021, ad autorizzare l'installazione degli aerogeneratori 1, 5, 7, 8, 9, e 10, mentre per gli aerogeneratori identificati dai punti n. 2, 3, 4, 6 e 11 ha rappresentato la necessità di ridurre di m. 35,00 l'altezza degli stessi, in quanto interessano il settore MSA 178°-358° su BCS VOR delle Procedure Strumentali di Volo. L'istante ha inoltrato uno Studio di fattibilità aeronautica con le modifiche progettuali iniziali e quattro nuove configurazioni del suddetto parco eolico. I quattro scenari sono i seguenti:
 1. Installazione di 11 aerogeneratori (Modello A) con diametro del rotore di 164 m, altezza del mozzo 112 m e altezza alla sommità di 194 m AGL;
 2. Installazione 11 aerogeneratori (Modello B) con diametro del rotore di 164 m, altezza mozzo 114 m e altezza alla sommità di 187 m AGL;
 3. Installazione 11 aerogeneratori (modello C) con diametro del rotore di 164 m, altezza del mozzo 105 m e altezza alla sommità 187 m AGL;
 4. Soluzione mista, che prevede l'installazione di 6 aerogeneratori (nr. 1-5- 7-8-9-10 modello originario) con diametro rotore 162 m, altezza del mozzo 119 m e altezza alla sommità di 200 m AGL, come previsto nell'istanza iniziale del 20/04/2020 e le restanti 5 turbine (nr. 2-3-4-6-11 Modello B) con diametro rotore 162 m, altezza del mozzo 115 m e altezza alla sommità di 196 m AGL.

Considerato che nell'ambito dell'istruttoria effettuata, sulla base dei dati contenuti nel suddetto Studio di fattibilità aeronautica, è emerso che tutti gli aerogeneratori negli scenari rappresentati:

- ricadono al di fuori delle superfici di delimitazioni ostacoli stabilite per l'aeroporto di Brindisi/Casale;
- non comportano implicazioni alle Procedure Strumentali di Volo del menzionato scalo aereo, né interferenze ai sistemi NAV/COM (nella componente TBT)/RADAR di competenza ENAV:

si esprime, per gli aspetti di competenza, parere favorevole alla realizzazione del parco eolico così come rappresentato in ognuno dei quattro layout dello Studio di fattibilità effettuato dall'ENAV, prot. n. 56729/OPS/OC/DSA del 29/04/2022, privilegiando quello dello scenario n. 3 (Modello C – altezza sommità di 187 m AGL), che risulta più idoneo per gli aspetti aeronautici.

Si fa inoltre presente che:

- a. tutti gli aerogeneratori dovranno essere dotati, a cura e spese di codesta Società, della segnaletica:
 - cromatica diurna, mediante colorazione della parte esterna delle pale con tre bande alternate di colore rosso-bianco-rosso. La larghezza di ciascuna banda dovrà essere pari ad 1/7 della lunghezza della stessa pala, in conformità a quanto previsto dalla CS ADR-DSN.Q.845 di cui al "Easy Access Rules for Aerodromes (Regulation (EU) No 139/2014", consultabile dal seguente link <https://www.easa.europa.eu/document-library/easy-access-rules/easy-access-rules-aerodromes-regulation-eu-no-1392014>;
 - luminosa notturna, conforme alla CS ADR-DSN.Q.851, di cui alla citata Easy Access Rules for Aerodromes (Regulation EU n. 139/2014) costituita da:

- due luci di sommità, a media intensità di tipo B, rosse, lampeggianti, posizionate sull'estradosso della navicella, visibili per 360° senza ostruzioni. La prima luce darà operativa, mentre la seconda luce sarà in stand by, accendendosi solo per l'eventuale avaria della prima;
- le luci intermedie, a bassa intensità di tipo E, rosse, lampeggianti, posizionate a livello medio calcolato a metà dell'altezza della navicella dal terreno. Le luci intermedie devono essere sempre almeno tre, spaziate a settori di 120°, visibili senza ostruzioni. La luce di sommità e quelle intermedie dovranno lampeggiare sempre simultaneamente. La segnaletica notturna dovrà essere dotata di gruppi di continuità e sensore di segnalazione guasto lampade. Dovrà essere definito un piano di manutenzione che preveda, comunque, la sostituzione della lampada al raggiungimento dell'80% della durata prestabilita. Qualora la segnaletica luminosa si interrompesse e non venisse ripristinata entro 24 ore, codesta Società lo dovrà comunicare all'ENAC - Direzione Aeroportuale Puglia - Basilicata e all'ENAV, per l'emanazione del necessario NOTAM, indicando anche la data del ripristino della funzionalità della stessa segnaletica che, comunque, dovrà avvenire in tempi brevi.

Anche i mezzi necessari (gru, ecc...) per l'installazione degli aerogeneratori, dovranno essere dotati di idonea segnaletica al raggiungimento del 100 metri di altezza dal suolo;

- b. codesta Società dovrà comunicare all' ENAV, ai fini della pubblicazione degli ostacoli in AIP-ITALIA, il layout che intende adottare, la data di inizio lavori con un preavviso di almeno tre mesi e contestualmente trasmettere i seguenti dati definitivi di tutti gli aerogeneratori e del relativo layout:
- posizione espressa in coordinate geografiche sessagesimali (gradi, primi e secondi) nel sistema WGS-84;
 - altezza massima degli stessi (torre + pala);
 - quota s.l.m. al top (altezza massima + quota terreno);
 - data di effettiva attivazione della segnaletica luminosa prescritta.

ENAV provvederà, nell'ambito dal layout indicato dalla società RWE Renewables Italia S.r.l., contenuto nello studio di fattibilità effettuato da codesto ente, prot. n. 56726/OPS/OC/DSA del 29/04/2022, ad inserire il predetto parco eolico nel proprio data base e alla pubblicazione dello stesso in AIP-ITALIA, sezione ENR, nonché, conformemente a quanto previsto nel EU-REG 1035/2011, gestirà la sicurezza tecnico-operativa di propria competenza stabilendo, ove necessario, collegamenti formali con tutte le parti interessate che possono incidere direttamente sulla operatività dei propri servizi. Quanto sopra fermo restando l'acquisizione, da parte di codesta Società, del parere dell'A.M., Comando III Regione Aerea, per gli aspetti di pertinenza della stessa Forza Armata.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

- la società RWE Renewables Italia S.r.l. con pec dell'11/11/2022 (acquisita al prot. n. 11684 del 13/11/2022) trasmetteva comunicazione ad ENAC circa la scelta operata sul layout di progetto. Nello specifico la società istante comunicava che *"... la scelta operata dalla scrivente è relativa al 4° layout ovvero: 4) soluzione mista, che prevede l'installazione di 6 aerogeneratori (nr 1-5-7-8-9-10 - Modello originario) con diametro rotore 162m, altezza del mozzo 119 m e altezza alla sommità di 200m AGL, come previsto nell'istanza iniziale del 20/04/2020 e le restanti 3 turbine (nr 2-3-11 - Modello B) con diametro rotore 162m, altezza del mozzo 115m e altezza alla sommità di 196m AGL."*, trasmettendo contestualmente quanto richiesto dal suddetto Ente con nota Prot. n. 0123991 del 07.10.2022 anche in merito all'allineamento del codice pratica MWEB_2020_0540 ver. 1 e

3QGAOC9...”;

- Aeronautica Militare – Comando III Regione Aerea con nota prot. n. 49090 del 24/10/2022 rilasciava il proprio nulla osta.

Pertanto la società RWE Renenwables Italia S.r.l. dovrà, prima dell’inizio lavori, trasmettere riscontro dell’ENAC a conferma della corretta scelta del layout 4.

- AQP – Acquedotto Pugliese, prot. n. 64237 del 25/10/2022, rilascia nulla osta alla realizzazione delle opere di che trattasi in quanto gli interventi previsti in progetto non interferiscono con alcuna opera acquedottistica del Servizio Idrico Integrato;
- SNAM Rete Gas S.p.A., prot n. 111 del 08/11/2022, comunica le opere ed i lavori di che trattasi non interferiscono con impianti di proprietà della medesima SNAM. Ad ogni buon fine, in considerazione della peculiare attività svolta dalla SNAM, inerente il trasporto del gas naturale ad alta pressione, è necessario, qualora venissero apportate modifiche o varianti al progetto analizzato, che la società venga nuovamente interessata affinché possa valutare eventuali interferenze del nuovo progetto con i propri impianti in esercizio. Si evidenzia, infine, che in prossimità degli esistenti gasdotti nessun lavoro potrà essere intrapreso senza una preventiva autorizzazione della medesima società, e che in difetto, l’Istante sarà responsabile di ogni e qualsiasi danno possa derivare al metanodotto, a persone e/o a cose;
- Terna S.p.A. – Strategia di Sviluppo Rete e Dispacciamento, prot. n. 101372 del 17/11/2022, comunica che:
 - in data 04/04/2019 la Società E. ON CLIMATE & RENEWABLES ITALIA S.R.L. ha fatto richiesta di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) per un impianto di generazione da fonte rinnovabile (eolico) da 66 MW nel Comune di Mesagne (BR);
 - in data 25/06/2019 con lettera prot. TERNA/P20190045459 Terna ha comunicato la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) che prevede il collegamento dell’impianto di generazione in antenna a 150 kV con il futuro ampliamento della Stazione Elettrica di Trasformazione (SE) della RTN 380/150 kV di Brindisi Sud.
 - in data 08/07/2019 la Società E. ON CLIMATE & RENEWABLES ITALIA S.R.L. ha accettato la STMG suddetta; successivamente TERNA ha comunicato la conclusione positiva del processo di voltura pratica di connessione in favore della Società RWE Renewables Italia S.r.l.;
 - in data 23/02/2021 con lettera prot. TERNA/A20210015184 e successivamente integrata in data 16.03.2021 con lettera prot. TERNA/A20210021729 la Società RWE Renewables Italia S.r.l. ha trasmesso a Terna la documentazione progettuale relativa alle opere RTN la connessione;
 - in data 07/05/2021 con lettera prot. TERNA/P20210037274 Terna ha comunicato il parere di rispondenza del progetto delle opere RTN ai requisiti di cui al Codice di Rete.

Segnala infine che il valore di potenza dell’impianto di cui all’oggetto non corrisponde al valore di potenza della richiesta in sede di STMG; a tal proposito è opportuno far presente che, ai sensi della normativa vigente, è necessario che il proponente presenti alla scrivente richiesta di modifica di connessione (corredata di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente).

In riferimento a suddetto parere la società RWE Renewables Italia S.r.l. dovrà provvedere, prima dell’inizio lavori, a comunicare la potenza definitiva dell’impianto.

Con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità si evidenzia quanto segue:

- la Regione Puglia - Servizio Gestione Opere Pubbliche con nota prot. n. 17716 del 26/10/2022, (acquisita al prot. n. 1059 del 26/10/2022) rilasciava parere favorevole in ordine all’approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell’opera a condizioni che prima dell’adozione del provvedimento di A.U. siano trasmessi apposita dichiarazione di manleva ed una

espressa dichiarazione del progettista con riferimento agli espropri; cui il proponente ha provveduto con nota pec del 14/11/2022 (acquisita al prot. n. 12108 del 14/11/2022);

- il Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili con nota prot. n. 14849 del 20/12/2022, trasmetteva la *“Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità”* ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell’art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell’art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti, al Settore Comunicazione Istituzionale regionale, ai Comuni di Mesagne e di Brindisi, nonché alla società RWE Renewables S.r.l., con l’invito a voler provvedere alla pubblicazione, rispettivamente all’Albo Pretorio dei Comuni e su due testate giornalistiche una a carattere locale e una nazionale;
- successivamente il Comune di Mesagne, con nota pec del 08/02/2023 (acquisita al prot. n. 2634 del 09/02/2023), ha comunicato di aver ottemperato alla pubblicazione all’albo pretorio on-line del Comune degli atti ricevuti dal 21/12/2022 al 20/01/2023 e della comunicazione a rettifica di errore materiale dal 23/12/2022 al 22/01/2023; attestando l’assenza di opposizioni o ricorsi legali in merito all’avviso;
- analogamente il Comune di Brindisi con nota prot. n. 14747 del 09/02/2023 (acquisita al prot. n. 2713 del 09/02/2023) ha comunicato di aver provveduto alla pubblicazione del succitato avviso dal 22/12/2022 al 21/01/2023 e la rettifica per mero errore materiale dal 29/12/2022 al 28/01/2023 senza che siano pervenute osservazioni in merito;
- infine, con nota pec del 15/02/2023 (acquisita al prot. n. 3105 del 15/02/2023), la **Società RWE Renewable Italia S.r.l.** ha trasmesso i giustificativi delle pubblicazioni sui giornali.

Nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di cui alla nota prot. n. 14849 del 20/12/2022 non sono pervenute osservazioni pertinenti al procedimento espropriativo avviato.

Considerato che:

- la società **RWE Renewable S.r.l.** con nota del 05/04/2023 e acquisita al prot. n. 6210 del 05/04/2023 di pari data, trasmetteva:
 - il progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione *“adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi”*, firmato digitalmente su supporto ottico autentica e conforme, comprensiva anche degli strati informativi identificativi dell’impianto al fine della conservazione digitale su apposito server. Gli elaborati progettuali firmati singolarmente senza collazione in folder e successiva compressione fatta eccezione per gli strati informativi;
 - una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale il progettista assevera la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
 - una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
 - un’asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il progettista attesti la ricadenza dell’impianto in aree distanti più di 1 Km dall’area edificabile dei centri abitati, così come prevista dal vigente PRG;
 - una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato, attesti che in nessuna area dell’impianto vi sia la presenza di ulivi dichiarati *“monumentali”* ai sensi della L.R. 14/2007;
 - un’asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il tecnico abilitato attesti la non ricadenza dell’impianto in aree agricole interessate da produzioni agricole presenti che danno origine ai prodotti con riconoscimento I.G.P.; I.G.T.; D.O.C. e D.O.P.;

- dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa all'assenza delle cause ostative previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 con l'indicazione dei familiari conviventi resa da tutti i soggetti previsti dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti), come da modulistica allegata (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti);
- documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzione di amministrazioni, direzione e controllo e al capitale sociale, con l'esplicito impegno a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- il Piano di Utilizzo in conformità all'art.9 e Allegato 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 pubblicato sulla GU n.183 del 07-08-2017 che la società **RWE Renewable S.r.l.** deve presentare almeno 90 giorni prima dell'inizio lavori, anche solo per via telematica nonché il piano di gestione e smaltimento dei rifiuti prodotti in fase esecutiva;
- attestazione di pagamento dell'onere previsto al punto 4.4.3 della D.G.R. n. 3029/2010, relativo agli oneri per monitoraggio con relativa dotazione di antinfortunistica (D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i.) e per l'accertamento della regolare esecuzione delle opere;
- quietanza del versamento F24 di tipo ordinario; Sezione Erario, Codice tributo 1552 il cui importo, calcolato sul numero di facciate di cui si costituirà l'atto, pari a 16 € (euro) per 4 facciate, per i diritti di registrazione dell'Atto Unilaterale d'obbligo digitale al momento della sottoscrizione dello stesso;
- ai sensi dei comma 6, e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, preso atto della nota prot. n. 5407 del 20/03/2023, e nota prot. n. 10184 del 20/06/2023 ad integrazione e parziale rettifica, questa Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili ha comunicato, nella persona del Responsabile del Procedimento, di poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, **con tutte le prescrizioni sopra elencate, ivi incluse quelle solidali al provvedimento ministeriale di compatibilità ambientale** e a ogni altra indicazione e condizione fornita con i pareri in atti, che sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione di Autorizzazione Unica, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto;
- in data 07/04/2023 è stato sottoscritto tra la Regione Puglia e la società RWE Renewables Italia S.r.l. l'Atto unilaterale d'obbligo ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 30/12/2010;
- il Servizio Contratti e Programmazione Acquisiti con nota prot. n. 1017 del 19/04/2023 trasmetteva l'Atto Unilaterale d'Obbligo acquisito al repertorio n. 025023 del 13/04/2023;
- il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è firmato, in modalità digitale, dalla Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili;
- ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:
 - Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
 - Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
 - Comunicazione di informativa antimafia prot. n. 0163688 del 26/04/2023;
- si rappresenta a tal fine che il presente provvedimento di A.U. comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di decadenza in caso di informazione antimafia negativa.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

- Risultano soddisfatti i presupposti per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii, con tutte le prescrizioni e condizioni richiamate in narrativa, per la costruzione e l'esercizio di:

- un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a **54,00 MW**, costituito da n. **9 aerogeneratori**, della potenza uninominale pari a 6 MWe, da realizzarsi in agro del Comune di Mesagne (BR) località "Mondonuovo", posizionati secondo le seguenti coordinate (come rilevate dalla nota pec del 03/05/2023, acquisita la prot. n. 8153 del 03/05/2023, con cui il proponente ha chiesto la rettifica – per errore materiale- delle coordinate degli aerogeneratori assentiti con la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28/07/2022 recante il giudizio positivo di compatibilità ambientale con le prescrizioni espresse nel parere n. 3409 del 15/05/2020 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS) e riportate in tabella:

| AEROGENERATORE N. | COORDINATE UTM | |
|----------------------|----------------|--------------|
| | X | Y |
| 01 | 741444,7659 | 4491001,6691 |
| 02 | 742578,2162 | 4489081,5445 |
| 03 | 741248,3746 | 4490348,3074 |
| 05 | 740681,3269 | 4490970,7776 |
| 07 | 740874,7297 | 4491581,8380 |
| 08 | 743169,7403 | 4489311,8523 |
| 09 | 741818,3123 | 4491360,1444 |
| 10 | 742517,2252 | 4490295,3802 |
| 11 | 741890,3635 | 4489952,8008 |

- delle opere connesse (codice di Rintracciabilità 201900304) le quali prevedono che l'impianto sarà collegato in antenna a 150 kV con il futuro ampliamento Stazione Elettrica di trasformazione (SE) della RTN 380/150 kV di Brindisi Sud. Tale soluzione prevede la costruzione di:
 - cavidotto interrato MT a 30 kV di collegamento interno fra gli aerogeneratori e la Stazione Elettrica di trasformazione 30/150 kV;
 - una Stazione Elettrica di Trasformazione 30/150 kV collegata in antenna a 150 kV con una Stazione di Smistamento a 150 KV collegata in antenna a 150 kV con il futuro ampliamento della Stazione Elettrica di trasformazione della RTN 380/150 kV di Brindisi Sud;
- delle infrastrutture strettamente indispensabili e riferite in progetto.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

**VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/03,
come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 -**

Garanzie alla riservatezza

“La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati”.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA**VISTI E RICHIAMATI:**

- gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
- l'art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
- l'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
- la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
- la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii., *“Regolazione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”*;
- la D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (Burp n. 159 del 19/10/2010): *buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile.*
- la D.G.R. 3029 del 30 dicembre 2010, approvazione della Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica;
- il R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012 nel cui ambito d’applicazione rientra l’istanza in oggetto.
- La d.d. del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo 3 gennaio 2011, n. 1: *“Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 - DGR n. 3029 del 30.12.2010 - Approvazione delle “Istruzioni tecniche per la informatizzazione della documentazione a corredo dell’Autorizzazione Unica” e delle “Linee Guida Procedura Telematica”.*
- il Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);
- la D.G.R. 07.12.2020 n. 1974 con cui è stato approvato l’Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato *“modello ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2.0”*;
- D.P.G.R. 22.01.2021 n.22 *“Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”*;
- il D.P.G.R. 10.02.2021 n. 45 con cui sono state apportate integrazioni e modifiche al modello organizzativo *“MAIA 2.0”*;
- la D.G.R. 22.07.2021 n. 1204 *“D.G.R. 1974/2020 ‘Approvazione Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0’. Ulteriori integrazioni e modifiche – D.G.R. n.1409/2019 ‘Approvazione del Programma Triennale di rotazione ordinaria del personale’. Aggiornamento Allegato B)”;*
- la D.G.R. 28.07.2021 n. 1289 *“Applicazione art.8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n.22. Attuazione modello MAIA 2.0 – Funzioni delle Sezioni di Dipartimento”*;
- la D.G.R. 30.09.2021 n. 1576 *“Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’art.2, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio, n.22”*
- la L.R. n. 20/2001 applicabile *ratione temporis*, oggi sostituita da L.R. 26 del 7.11.2022, sui procedimenti autorizzativi ambientali a norma del Codice dell’Ambiente;
- la L. n. 91/2022 sulla *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”*;

- la D.G.R. del 19 dicembre 2022, n. 1901 "Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo";
- la L.R. n. 28/2022 e s.m.i. "norme in materia di transizione energetica";

VERIFICATO CHE:

sussistono le condizioni di cui all'art. 12 comma 3 del D. Lgs. n. 387/2003 poiché in particolare:

- con riferimento alla compatibilità ambientale, con nota la prot. n. 96778 del 03/08/2022 il **Ministero della Transizione Ecologia** (oggi MASE) ha acquisito:
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri 28/07/2022 con cui ha rilasciato il giudizio di compatibilità ambientale favorevole a condizione che siano rimossi dal progetto gli aerogeneratori M04 e M06 (con la conseguente riduzione del numero degli aerogeneratori, da 11 a 9 nonché della potenza complessiva, da 66 MW a 54 MW) e con le prescrizioni espresse nel parere n. 3409 del 15/05/2020 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS a cui si rimanda;
- con riferimento alla **procedura paesaggistica**, si precisa che:
- la società RWE Renewables Italia S.r.l. con nota pec del 25/10/2022 (acquisita la prot. n. 11044 del 25/10/2022) formalizzava istanza per il rilascio del provvedimento paesaggistico;
- Il Servizio Tutela e Valorizzazione del Paesaggio con nota prot. n. 9627 del 16/11/2022, ha ritenuto di non poter esprimere parere favorevole per gli aspetti paesaggistici di compatibilità perché in contrasto con le linee guida 4.4.1 del PPTR e con gli obiettivi di qualità predisposti dalle specifiche normative d'uso di cui all'Elaborato 9 "Campagna Brindisina" – Sezione C;
- rilevato che lo stesso si concentra sugli aspetti di conservazione dei valori percettivi del paesaggio agrario legati alla figura territoriale della "Campagna Brindisina" individuando quali interferenze fisiche con i BP tutelati il tracciato del cavidotto di connessione si precisa, sul punto, che il MITE, che con nota prot. n. 96778 del 03/08/2022 acquisiva la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28/07/2022, facendo proprie le determinazioni della CT-VIA precisando che "... *la posa del cavidotto su viabilità esistente limita l'impatto sulle componenti culturali ...*", superando le criticità di carattere paesaggistico di area vasta. Si consideri viepiù che i due comuni coinvolti territorialmente dall'intervento, dotati di Commissione Locale del Paesaggio, non hanno evidenziato rilievi ostativi in materia;
- nota prot. n. 5407 del 23/03/2023 e a parziale rettifica ed integrazione nota prot. n. 10184 del 20/06/2023, questa Sezione Transizione Energetica nella persona del Responsabile del Procedimento, attesi gli esiti istruttori curati dal funzionario P.O., visti e considerati i pareri, gli assensi e nulla osta rilasciati con le prescrizioni e alle condizioni alle quali si rimanda in atti, con il supporto del Dirigente di Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili, **comunicava la conclusione della fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica** ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto;

DATO ATTO CHE:

- la D.G.R. n. 1576 del 30/09/2021 con la quale l'Avv. Angela Cistulli è stata individuata Dirigente della Sezione "*Transizione Energetica*" nella quale è incardinato il procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs. 29.12.2003, n. 387;
- il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990; è l'ing. Francesco Corvace individuato per effetto della D.D. n. 26 del 09/02/2022 avente ad oggetto "Sezione Transizione Energetica – Attribuzione della delega ex art. 45 della legge regionale n. 10 del 16 aprile 2007 al Dirigente del Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili", per adozione procedimenti autorizzatori per la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili et alii.

- in capo al Responsabile del presente atto e degli altri firmatari ed estensori del presente atto non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lettera e) della Legge n. 190/2012.

VISTO l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto dalla **RWE Renewables Italia S.r.l.** in data 07/04/2023.

FATTI SALVI gli obblighi in capo alla Società Proponente e, specificamente:

- la società **RWE Renewables Italia S.r.l.** ha provveduto a depositare sul portale telematico regionale www.sistema.puglia.it nella Sezione "Progetti Definitivi" il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell'impianto eolico e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N;
- ai sensi dell'art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, "**Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo**", la Società RWE Renewables Italia S.r.l. deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, **almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori** per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso decreto, nonché il piano di gestione dei rifiuti;
- provvedere alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del DM 10/09/2010, Allegato 2 e della L.R. n. 28/2022.

Precisato che

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 5407 del 23/03/2023 e a parziale rettifica ed integrazione nota prot. n. 10184 del 20/06/2023, con la quale la Sezione Transizione Energetica nella persona del Responsabile del Procedimento, attesi gli esiti istruttori curati dal funzionario P.O., comunicava la conclusione della fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto.

ART. 2)

di provvedere al rilascio, con salvezza di tutte le prescrizioni e condizioni imposte dagli enti intervenuti nel corso del procedimento, dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 a favore della società **RWE Renewables Italia S.r.l.**, con sede legale in Roma (RM), Via Andra Doria n. 41G, P.IVA 06400370968, ai sensi del comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e s.m.i., per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a **54,00 MW**, costituito da n. **9 aerogeneratori**, della potenza uninominale pari a 6 MWe, da realizzarsi in agro del Comune di Mesagne (BR) località "Mondonuovo", posizionati secondo le seguenti coordinate (come rilevate dalla nota pec del 03/05/2023, acquisita la prot. n. 8153 del 03/05/2023, con cui il proponente ha chiesto la rettifica – per errore materiale- delle coordinate degli aerogeneratori già assentiti con la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28/07/2022 recante il giudizio positivo di compatibilità

ambientale con le prescrizioni espresse nel parere n. 3409 del 15/05/2020 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS) e riportate in tabella:

| AEROGENERATORE N. | COORDINATE UTM | |
|-------------------|----------------|--------------|
| | X | Y |
| 01 | 741444,7659 | 4491001,6691 |
| 02 | 742578,2162 | 4489081,5445 |
| 03 | 741248,3746 | 4490348,3074 |
| 05 | 740681,3269 | 4490970,7776 |
| 07 | 740874,7297 | 4491581,8380 |
| 08 | 743169,7403 | 4489311,8523 |
| 09 | 741818,3123 | 4491360,1444 |
| 10 | 742517,2252 | 4490295,3802 |
| 11 | 741890,3635 | 4489952,8008 |

- delle opere connesse (codice di Rintracciabilità 201900304) le quali prevedono che l'impianto sarà collegato in antenna a 150 kV con il futuro ampliamento Stazione Elettrica di trasformazione (SE) della RTN 380/150 kV di Brindisi Sud. Tale soluzione prevede la costruzione di:
 - cavidotto interrato MT a 30 kV di collegamento interno fra gli aerogeneratori e la Stazione Elettrica di trasformazione 30/150 kV;
 - una Stazione Elettrica di Trasformazione 30/150 kV collegata in antenna a 150 kV con una Stazione di Smistamento a 150 KV collegata in antenna a 150 kV con il futuro ampliamento della Stazione Elettrica di trasformazione della RTN 380/150 kV di Brindisi Sud;
- delle infrastrutture strettamente indispensabili e riferite in progetto.

ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge n. 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n.

387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza convocata nell'ambito del presente procedimento.

Tra le condizioni che vincolano l'efficacia del presente atto rientrano a pieno titolo le misure di compensazione e mitigazione ambientale e territoriale a favore del Comune territorialmente competente, a norma dell'Allegato 2 del DM 10/09/2010 e della L. R. n. 28/2022, richiamate in atti del procedimento tali da consentire la sottoscrizione del Protocollo di Intesa come da D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (BURP n. 159 del 19/10/2010), alla cui stipula è delegato, dalla Giunta Regionale, il Dirigente al Servizio Assetto del Territorio, oggi Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia.

Anche nelle more della stipula nei termini di cui alla prefata DGR, dette misure restano vincolanti nei termini già riferiti in atti.

ART. 4)

La **RWE Renewable S.r.l.** nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi,

all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *"Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati"*.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente disposto, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della società;
- durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della società gestore della Rete;
- laddove le opere elettriche siano realizzate dalla società gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

ART. 6)

Di apporre il vincolo preordinato all'esproprio, ove si renda necessario, e di dichiarare la pubblica utilità delle opere di realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo eolico, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 7)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza"*, effettuata dalla Sezione Transizione Energetica con la nota prot .n. 5407 del 23/03/2023 e a parziale rettifica ed integrazione nota prot. n. 10184 del 20/06/2023.

ART. 8)

La società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 100,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010

e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R. ovvero dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dalla L.R. 25/2012 ovvero art. 20 della L.R. 52/2019.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fidejussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Sezione Transizione Energetica, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 9)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione; quello per il completamento è di mesi trenta dall'inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi. Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti;
- mancato rispetto delle misure compensative, previa diffida ad adempiere.

ART. 10)

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, la Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 11)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi

dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Transizione Energetica.

La Regione Puglia Sezione Transizione Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 12)

La società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto di per la produzione di energia elettrica da fonte eolica non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espreso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espreso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 13)

La Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla società istante e al Comune interessato.

ART. 14)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Puglia.

ART. 15)

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da n. 45 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:

all'Albo Telematico, ovvero

- nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it,
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso, per gli adempimenti consequenziali, a:
 - Segreteria della Giunta Regionale;
 - Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e all'attenzione del CT VIA e della CT PNRR - PNIEC;
 - Provincia di Brindisi;
 - Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia: Sezione Autorizzazioni Ambientali e Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
 - GSE S.p.A;
 - Comune di Mesagne;
 - Comune di Brindisi;
 - Arpa Puglia – DAP di Brindisi;
 - Arpa Puglia – Direzione Generale;
 - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale - Sede Puglia;
 - ENAC – AOT;

- Sezione Lavori Pubblici - Servizio Autorità Idraulica BR;
- Servizio Gestione Opere Pubbliche, alla P.O. Procedure Espropriative della Regione Puglia;
- Terna S.p.A.;
- Innovapuglia S.p.A.;
- RWE Renewables Italia S.r.l., per il tramite di p.e.c., in qualità di destinataria diretta del provvedimento.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

P.O. Reti Energetiche E Loro Connessione Con Le Politiche Regionali
Brigitta Ieva

Il Dirigente di Servizio Energia E Fonti Alternative E Rinnovabili
Francesco Corvace

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica
Angela Cistulli